


ALLEGATO "A" ALL' ATTO REP. N° 20974/13270



STATUTO DELLA "LAZIOcrea S.p.A."

Articolo 1 (Costituzione)


- 1.1 E' costituita, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione per unione delle Società regionali LazioService S.p.A. e LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A..
- 1.2 La Società opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell'*in house providing*, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo. La Società è pertanto soggetta ai poteri di indirizzo e controllo - strategico e operativo - della Regione Lazio, analogamente a quelli che quest'ultima esercita sui propri uffici e servizi.
- 1.3 I rapporti tra la Società e la Regione Lazio sono regolati dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dal presente statuto e da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con delibera della Giunta Regionale, in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di *in house*.
- 1.4 La Regione Lazio esercita il controllo analogo sulla Società mediante:
 - l'esercizio dei poteri di programmazione e l'emanazione di indirizzi sulla direzione strategica e sulla gestione della Società;
 - la nomina e la revoca degli Organi societari;
 - il potere di direttiva, di indirizzo ed eventualmente di veto sulla definizione dell'organigramma e sulle sue modifiche;
 - il possesso della totalità del capitale azionario ed il divieto assoluto di cessione delle azioni ad altri soggetti privati;
 - la verifica ed il monitoraggio delle prestazioni rese e delle modalità di realizzazione dei servizi affidati;
 - l'esame e la valutazione delle relazioni e dei documenti afferenti la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.
- 1.5 Le modalità di verifica e monitoraggio delle prestazioni oggetto degli affidamenti sono disciplinate dal/i contratto/i di servizio.
- 1.6 Gli affidamenti devono indicare, espressamente:
 - l'oggetto dell'affidamento, l'articolazione e le modalità di esecuzione dei servizi o delle attività che saranno effettuate;
 - la durata dell'affidamento e dei tempi di esecuzione dei servizi e/o fasi di attività;
 - la preventiva e dettagliata quantificazione complessiva dei costi, riferita alle risorse umane e strumentali impiegate.

Articolo 2 (Sede e durata)

- 2.1 La Società ha sede legale in Roma.
- 2.2 L'Organo di Amministrazione della Società può istituire sedi secondarie e uffici, previa autorizzazione del Socio Regione Lazio.



Adriano P. P.



- 2.3 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.


Articolo 3
(Oggetto sociale)

- 3.1 La Società svolge attività connesse all'esercizio delle funzioni amministrative della Regione Lazio, di cui agli artt. 118 della Costituzione e 16 dello Statuto regionale e attività di supporto al funzionamento del Consiglio Regionale del Lazio, con particolare riferimento alle attività di supporto Amministrativo, tecnico e tecnico-Amministrativo, nonché di organizzazione e gestione dei servizi di interesse regionale, ivi incluse le attività volte alla valorizzazione e gestione strumentale di compendi immobiliari regionali, anche mediante l'alimentazione e la gestione di database, sistemi applicativi e piattaforme informatiche. In tale ambito, la Società presta, in particolare, servizi di organizzazione, archiviazione, monitoraggio e controllo; elaborazione e predisposizione di documenti afferenti la gestione dei piani operativi regionali e dei programmi operativi co-finanziati dall'Unione Europea e di tutti gli atti programmatici dell'Amministrazione regionale; assistenza e supporto Amministrativo in materia di promozione di nuova imprenditorialità e di sostegno all'occupazione; accoglienza e gestione delle relazioni con il pubblico; supporto alle esigenze organizzative delle direzioni regionali; analisi della normativa, pre-istruttoria e supporto redazione atti; assistenza contabile, monitoraggio della spesa finanziata, predisposizione della documentazione per stesura atti propedeutici all'emissione dei provvedimenti di liquidazione e dei mandati di pagamento; predisposizione della documentazione necessaria all'adozione di atti amministrativi e contabili; predisposizione della documentazione necessaria e verifica delle richieste di accreditamento degli enti; supporto alla gestione tecnico-amministrativa del contenzioso attivo e passivo dell'Amministrazione regionale.
- 3.2 La Società supporta tecnicamente la Regione nella definizione delle strategie di crescita digitale, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi dell'Agenda Digitale in una logica unitaria e integrata con il Sistema Informativo Regionale, anche per favorire l'azzeramento del divario digitale, l'attuazione dell'e-government, dell'open government e la realizzazione di servizi ad alto contenuto tecnologico per utenti, cittadini e imprese.
- La Società svolge attività di progettazione, realizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale e del Data Center, delle infrastrutture tecnologiche di rete a banda larga e ultra larga, anche al fine di assicurare l'erogazione di servizi essenziali quali quelli di emergenza sanitaria e protezione civile, oltre all'erogazione di servizi di connettività dedicata alle sedi della Sanità, all'Amministrazione e agli altri soggetti individuati da quest'ultima, nonché alla realizzazione e gestione di banche dati strategiche per il conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione e degli Enti del SSR; alla promozione e al supporto all'adozione di strumenti e tecnologie innovative, anche mediante l'elaborazione di studi/ricerche di settore e l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati/informazioni, lo scambio di best practices, l'interoperabilità e il riuso di programmi; svolge altresì attività di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo per il controllo di gestione della Giunta Regionale.
- 3.3 La Società opera altresì nel campo della formazione, dell'aggiornamento, della qualificazione e del perfezionamento professionale del personale dell'Amministrazione regionale e di altri soggetti pubblici regionali, progettando, gestendo e monitorando corsi, piani e progetti

- formativi, nonché sperimentando nuove modalità didattiche, prestando servizi di supporto all'innovazione delle strutture organizzative e alla promozione culturale ed educativa, promuovendo studi e ricerche di particolare rilevanza. La Società realizza inoltre attività formative riconosciute idonee per l'ECM individuando e attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti e, altresì, istituisce e gestisce corsi specifici secondo le leggi e i programmi formativi vigenti per formatori, docenti e professionisti di ogni ordine e grado, stipulando, ove previsto, anche eventuali accordi e/o convenzioni con le Associazioni o gli Enti di riferimento.
- 3.4 La società opera altresì a supporto della Regione Lazio nel campo della Cultura attraverso attività di gestione e valorizzazione del patrimonio storico/artistico di proprietà della Regione Lazio, nonché promuovendo e organizzando eventi ed attività culturali volti alla valorizzazione e alla promozione del territorio del Lazio, programmate dall'amministrazione regionale.
- 3.5 La società opera altresì a supporto della Regione Lazio nell'ambito della gestione centralizzata dei pagamenti ai fornitori delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio, mediante l'utilizzo del Sistema Pagamenti, integrato con il Sistema di Interscambio (SDI) e con i sistemi informativi contabili delle suddette Aziende e dell'Amministrazione regionale.
- 3.6 La Società, previa autorizzazione della Regione Lazio, opera in qualità di "centrale di committenza" o di "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi e per gli effetti della vigente normativa comunitaria e statale in materia di appalti pubblici; in tal caso si impegna a trasmettere tempestivamente alla Regione la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti.
- 3.7 La Società, in conformità alla normativa vigente, svolge tutte le operazioni connesse all'oggetto sociale e/o strumentali al raggiungimento dello stesso, comprese quelle di organismo intermedio o soggetto attuatore di interventi co-finanziati dall'Unione Europea.
- 3.8 La Società è tenuta a richiedere, ai sensi dell'articolo 7.4, la preventiva autorizzazione della Regione Lazio per il compimento di tutti gli atti e per l'attuazione di tutte le decisioni che esulano dall'attività di ordinaria amministrazione e gestione e che, al tempo stesso, comportano riflessi sul bilancio della Società.
- 3.9 La Società osserva le vigenti disposizioni nazionali e regionali applicabili in materia, con particolare riferimento alle procedure di reclutamento del personale, di conferimento degli incarichi, di contenimento degli oneri contrattuali, oltre ai vincoli del Patto di Stabilità Interno nei termini specificamente indicati dalla Regione Lazio ed alle norme che prescrivono gli ulteriori adempimenti delle Società pubbliche partecipate.
- 3.10 Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidatili dalla Regione Lazio; la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 4
(Capitale sociale)

- 4.1 Il capitale sociale è di € 924.400,00 (euronovecentoventiquattromilaquattrocento/00), suddiviso in n. 18.488 (diciottomilaquattrocentottantotto) azioni ordinarie del valore nominale di € 50,00 (eurocinquanta/00) ciascuna.
- 4.2 Le singole azioni sono indivisibili e conferiscono al possessore uguali diritti. Le azioni sono nominative. Ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea.



- 4.3 La Società deve essere a capitale esclusivamente pubblico, interamente detenuto dalla Regione Lazio. La partecipazione esclusiva della Regione Lazio deve essere mantenuta anche in caso di aumento del capitale sociale.
- 4.4 Le azioni ed i relativi diritti di godimento non possono essere cedute, né costituite in pegno o usufrutto a favore di terzi.
- 4.5 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, previa autorizzazione espressa della Regione Lazio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
- 4.6 Con deliberazione dell'Assemblea, previa autorizzazione espressa della Regione Lazio, la Società può emettere titoli obbligazionari nominativi o al portatore, non convertibili in azioni, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 5 (Organi sociali)

- 5.1 Gli Organi della Società sono:
 - l'Assemblea;
 - l'Amministratore Unico o, se consentito dalla disciplina vigente, il Consiglio di Amministrazione;
 - il Collegio Sindacale.La Società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Articolo 6 (Assemblea)


- 6.1 L'Assemblea è costituita dal Socio Unico Regione Lazio e si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Ad essa spettano i poteri previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Statuto.
- 6.2 L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Roma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata o comunque con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al Socio Unico Regione Lazio, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale e deve contenere l'elenco delle materie da trattare, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza. L'anzidetto avviso potrà fissare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che tuttavia non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
- 6.3 In mancanza delle formalità anzidette, l'Assemblea s'intenderà validamente costituita ove sia presente il Socio Unico Regione Lazio e vi partecipino la maggioranza dei componenti l'Organo Amministrativo e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

- 6.4 Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea ai componenti l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale non presenti all'adunanza.
- 6.5 L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in luoghi diversi, correttamente collegati in audio-conferenza e/o in video-conferenza. In particolare, è necessario che il segretario dell'adunanza possa percepire correttamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e partecipare alla votazione. Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea ed il segretario verbalizzante.
- 6.6 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ed, in caso di assenza, da altro soggetto designato a maggioranza dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea e regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario da cui è assistito, tranne il caso in cui il verbale non sia ovvero debba essere redatto ai sensi di legge da un Notaio.
- 6.7 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, quando lo richiedano particolari esigenze, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile. In quest'ultimo caso, gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile.

Articolo 7

(Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)

- 7.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione e in seconda convocazione, con la presenza del rappresentante del Socio Unico Regione Lazio.
- 7.2 L'Assemblea ordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole del rappresentante del Socio Unico Regione Lazio.
- 7.3 La Regione Lazio è rappresentata nell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, dal Presidente della Regione Lazio ovvero, su delega formale di quest'ultimo, da un componente della Giunta regionale. I diritti del Socio in Assemblea sono esercitati previa adozione di apposita delibera della Giunta regionale.
- 7.4 Ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, l'Organo Amministrativo è tenuto a chiedere l'autorizzazione della Regione Lazio, in sede di assemblea ordinaria, per l'attuazione delle principali decisioni a valenza strategica, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- approvazione del piano industriale annuale o pluriennale contenente:
 - il Budget annuale e le relative schede;
 - lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico di previsione;
 - il Piano Finanziario;
 - il Programma degli Investimenti triennali e degli Acquisti di beni e servizi annuale, con l'indicazione delle procedure di acquisto da realizzare;
 - il Piano Annuale e Triennale del Fabbisogno di Personale;



- acquisti ed alienazioni di immobili, impianti, valori mobiliari, azioni e partecipazioni in organismi in qualsiasi forma costituiti, rami d'azienda ed affitti di rami d'azienda;
- la stipulazione di contratti di finanziamento di qualsiasi genere, specie ed importo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contrazione di mutui, consolidamenti di debiti, l'emissione di strumenti finanziari ed altre operazioni di finanza straordinaria, scoperto di conto corrente, cartolarizzazione e leasing, nonché di operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi della disciplina normativa comunitaria e nazionale);
- istituzione/revoca della figura del Direttore Generale.

Articolo 8

(Organo di Amministrazione)

- 8.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico ed, ove consentito dalla disciplina vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, incluso il Presidente; i componenti l'Organo Amministrativo sono nominati dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile. I componenti l'organo amministrativo nominati possono essere revocati soltanto dalla Regione Lazio. La nomina o la revoca sono efficaci dalla data di ricevimento da parte della società dell'atto di nomina o di revoca.
- 8.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, le nomine saranno, comunque, effettuate secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri dell'Organo Amministrativo, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 8.3 Nei confronti dei componenti l'Organo Amministrativo non devono sussistere le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile, nonché ogni altra causa di inconferibilità o incompatibilità prevista dalle norme vigenti in materia.
- 8.4 L'incarico di componente dell'Organo Amministrativo non può essere conferito a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta o collaterale, di Consiglieri regionali o Assessori in carica al momento del conferimento dell'incarico.
- 8.5 L'Organo Amministrativo adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio di terzi, vengano compiute in modo trasparente individuando preventivamente idonee soluzioni operative.
- 8.6 Spetta all'Assemblea la determinazione del compenso dei componenti l'Organo Amministrativo, ivi compreso - ove necessario - quello spettante al Presidente e/o ad un amministratore cui sono attribuite deleghe, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è, altresì, fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti l'Organo Amministrativo. Coloro che abbiano un rapporto di lavoro con la Società e che siano, al tempo stesso, componenti dell'Organo Amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori. Gli Amministratori della Società non possono comunque essere dipendenti dell'Amministrazione controllante. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, riferisce all'assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, attraverso apposita relazione, in ordine

alle politiche adottate in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.

- 8.7 I componenti l'Organo Amministrativo durano in carica al massimo per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti l'Organo Amministrativo sono rieleggibili una sola volta.
- 8.8 Se cessa dalla carica la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Organo Amministrativo decade ed il collegio sindacale deve convocare, con urgenza, l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 9

(Poteri e compiti dell'Organo di Amministrazione)

- 9.1 L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione della Società, secondo quanto stabilito nel presente Statuto e nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dalla Regione Lazio, fermo restando che la mancata o inesatta esecuzione delle suddette indicazioni potrà configurare giusta causa per la revoca dell'Organo stesso. In particolare deve considerarsi giusta causa di revoca dei componenti l'Organo Amministrativo, ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile, l'inosservanza delle disposizioni di cui alle direttive in ordine al sistema dei controlli sulle Società controllate dalla Regione Lazio, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle Società in house nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dal Socio Unico Regione Lazio.
- 9.2 Previa specifica autorizzazione dell'Assemblea e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ai sensi della normativa vigente, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Amministratore, perimetrando le facoltà attribuite e regolandone le modalità di esercizio, fatta salva l'attribuzione di deleghe non gestionali e non operative al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui non attribuisca deleghe gestionali ad un Amministratore può delegare parte delle proprie attribuzioni al Direttore Generale, ove nominato, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e/o a Dirigenti della Società.

Articolo 10

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

- 10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali e controlla la regolarità della gestione della Società, riferendone al Consiglio stesso.
- 10.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto nel successivo art. 11 del presente Statuto.
- 10.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e nei confronti dei terzi.
- 10.4 Il Presidente, in caso di impedimento temporaneo, è sostituito da un altro componente del Consiglio di Amministrazione dallo stesso espressamente delegato ovvero, in mancanza, dal



componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età; al sostituto non è attribuita la qualifica di Vice Presidente né spettano compensi aggiuntivi.

Articolo 11

(Convocazione e deliberazioni/determinazioni dell'Organo Amministrativo)

- 11.1 Le determinazioni dell'Amministratore Unico sono assunte nel corso di un riunione a cui sono invitati a partecipare i componenti del Collegio Sindacale mediante posta elettronica certificata o comunque con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero, in casi di comprovata urgenza, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione.
- 11.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nel relativo avviso, purché in Roma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata o comunque con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 11.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, nonché il luogo, il giorno e l'ora della riunione e deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero, in casi di comprovata urgenza, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione.
- 11.4 Il Consiglio di Amministrazione si riterrà validamente costituito e potrà validamente deliberare, anche se non convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale.
- 11.5 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi con intervenuti dislocati in luoghi diversi, correttamente collegati in audio-conferenza e/o in video-conferenza. In tal caso, è necessario che il segretario della riunione possa percepire correttamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e partecipare alla votazione. Verificatisi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario verbalizzante.
- 11.6 In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, fermo restando che in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 11.7 Spetta al Presidente constatare la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione e regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario.

Articolo 12

(Piano Operativo Annuale, Convenzioni e Progetti speciali)

- 12.1 La Società opera in attuazione del Piano Operativo Annuale (POA) approvato dalla Giunta Regionale del Lazio.

- 12.2 Il POA è predisposto in coerenza con gli atti programmatici della Regione Lazio con particolare riferimento agli indirizzi strategici definiti nel DEFR, con la programmazione espressa nell'Agenda Digitale e nel Piano di Formazione dell'Amministrazione regionale.
- 12.3 Il POA è regolato dal Contratto quadro di servizio che definisce e disciplina i rapporti tra l'Amministrazione regionale e la Società per la realizzazione dei progetti richiesti dalla Regione Lazio e accettati da LAZIOcrea S.p.A., ferma restando la possibilità di disciplinare con specifici accordi le condizioni e le modalità di esecuzione dei progetti speciali approvati dalla Giunta Regionale e finanziati con apposite determinazioni regionali. In ogni caso, gli interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali, finanziati o co-finanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea, saranno oggetto di apposite convenzioni in conformità alle disposizioni comunitarie vigenti in materia.
- La società opera, altresì, in esecuzione dei contratti sottoscritti con il Consiglio Regionale del Lazio.
- 12.4 La società opera nel rispetto della Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house.
- 12.5 L'Amministrazione regionale esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo, analogamente a quelle che esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l'autonomia della Società nella gestione dell'attività imprenditoriale e nell'organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento degli obiettivi strategici ed alla realizzazione dei piani operativi.
- 12.6 Laddove il Piano Operativo Annuale non venisse approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, la Società opererà in continuità di servizio ed è autorizzata a sostenere le spese per la copertura dei costi delle attività elencate nel budget nei limiti degli importi disponibili sui capitoli di spesa regionale e, comunque, nella misura massima della frazione di 1/12 per mese fino all'approvazione del Piano.

Articolo 13

(Prerogative della Regione Lazio)

- 13.1 La Regione Lazio ha il diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie e informazioni di ogni genere sulla gestione e amministrazione della Società.
- 13.2 L'Organo Amministrativo riferisce quadrimestralmente alla struttura regionale competente in materia di esercizio dei diritti del Socio sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, evidenziando:
- a) lo stato patrimoniale attivo e passivo della Società;
 - b) i costi ed i ricavi maturati nel periodo;
 - c) il dettaglio dei rapporti finanziari di credito/debito tra la Regione Lazio e la Società controllata;
 - d) gli approvvigionamenti ed i lavori affidati a terzi;
 - e) ogni altra informazione utile che incide sugli equilibri economico finanziari della Società.
- 13.3 La Società informa tempestivamente la Regione Lazio ove venga a conoscenza di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri complessivi dell'Ente, anche solo potenziali.
- 13.4 La Regione Lazio verifica la rispondenza dell'azione sociale alle direttive impartite.



- 13.5 La Società trasmette tempestivamente alla Regione Lazio le convocazioni del Consiglio di Amministrazione, ove nominato e, con regolare cadenza, i verbali delle determinazioni/riunioni dell'Organo Amministrativo. Trasmette, altresì, i verbali ivi compresi i pareri e le conclusioni di tutti gli organi interni di controllo (collegi sindacali, soggetti deputati alla revisione legale dei conti, organismi di vigilanza), nonché i verbali assembleari, al fine di consentire al Socio pubblico il corretto esercizio dei propri diritti. Il Collegio Sindacale della Società informa tempestivamente la Regione Lazio in caso rilevi eventi non prevedibili in contrasto con il principio della sana gestione finanziaria.

Articolo 14
(Collegio Sindacale)

- 14.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, Amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- 14.2 I componenti il Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalle norme vigenti in materia.
- 14.3 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi, incluso il Presidente, nonché da due 2 (due) membri supplenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile. Tutti i membri del Collegio Sindacale - sia effettivi, che supplenti - sono nominati dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile.
- 14.4 La nomina del Collegio Sindacale è comunque effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un membro effettivo ed almeno un membro supplente, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale.
- 14.5 Nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale non devono sussistere le cause di ineleggibilità, decadenza, inconfiribilità o incompatibilità previste dalle norme vigenti in materia. L'incarico di componente del Collegio Sindacale, inoltre, non può essere conferito a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta o collaterale, di Consiglieri regionali o Assessori in carica al momento del conferimento dell'incarico.
- 14.6 Spetta all'Assemblea, all'atto della nomina, la determinazione del compenso di tutti i componenti del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o altri compensi variabili ai componenti del Collegio Sindacale oltre che trattamenti di fine mandato.
- 14.7 I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili una sola volta.

Articolo 15
(Revisione legale dei conti)

- 15.1 Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore o da una Società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominati dall'Assemblea su

proposta motivata del Collegio Sindacale dopo aver espletato, a cura della Società, una procedura di evidenza pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

- 15.2 L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
- 15.3 L'Assemblea, nel nominare il revisore o la Società di revisione, ne determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.
- 15.4 Il soggetto che esercita l'attività di revisione:
- a) è tenuto a redigere gli atti ufficiali che trasmette al Socio Unico Regione Lazio;
 - b) si impegna ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il Collegio Sindacale;
 - c) si impegna a segnalare qualsiasi irregolarità al Collegio Sindacale ed al Socio Regione Lazio.

Al soggetto che esercita l'attività di revisione legale dei conti è fatto divieto svolgere, per tutta la durata dell'incarico, qualsiasi attività di consulenza nei confronti di qualsiasi delle Società controllate dalla Regione Lazio e delle Società da queste controllate.

Il soggetto che esercita le attività di revisione legale dei conti non deve aver svolto attività diverse per conto dell'intero gruppo di aziende controllate nei due anni precedenti il conferimento dell'incarico.

Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo sono parte integrante del contratto stipulato dalla Società con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

- 15.5 La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.


Articolo 16

(Direttore Generale)


- 16.1 L'Organo Amministrativo, previa autorizzazione dell'Assemblea all'istituzione della predetta figura, può nominare, un Direttore Generale determinandone i poteri, anche di rappresentanza, ed il compenso nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia. I poteri del Direttore Generale non possono sovrapporsi alle deleghe eventualmente attribuite al Presidente in qualità di Amministratore Delegato. Il Direttore Generale riferisce periodicamente della propria attività all'Organo Amministrativo e risponde degli obiettivi assegnati.
- 16.2 Il Direttore Generale, ove tale figura sia stata istituita, viene individuato con procedure selettive trasparenti fra soggetti che possiedono comprovate esperienze professionali nello specifico settore di riferimento ed un'adeguata esperienza dirigenziale, non inferiore a cinque anni, maturata in organizzazioni pubbliche o private di significative dimensioni, con autonomia gestionale relativa a processi di programmazione e pianificazione delle attività, verifica e rendicontazione degli obiettivi, organizzazione e gestione di sistemi di controllo interno, coordinamento e valutazione di risorse umane.
- 16.3 Nei confronti del Direttore Generale non deve sussistere alcuna causa di inconferibilità, incompatibilità o comunque ostativa al conferimento e prosecuzione dell'incarico, così come previsto dalle norme vigenti in materia.

Articolo 17

(Anticorruzione, trasparenza e controlli interni)



- 17.1 La Società, secondo le norme statali e regionali vigenti in materia, è tenuta ad adottare idonee misure di prevenzione della corruzione, nonché a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di provvedere alla predisposizione dei relativi piani aziendali e alla definizione di appropriate procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione, nonché alle attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni. La Società individua inoltre, nell'ambito dei propri sistemi di controllo, il soggetto deputato ad attestare l'assolvimento dei predetti obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni.
- 17.2 Gli amministratori ed i sindaci della Società assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie sia nei confronti dell'ente controllante che nei confronti dei soggetti esterni, nel rispetto del principio di trasparenza, da intendersi come accessibilità totale delle informazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni e sull'utilizzo delle risorse. La Società assicura l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali. La Società, nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza, garantisce il diritto di accesso di ciascun consigliere regionale a tutte le informazioni riguardanti la gestione della Società secondo le modalità previste dall'art.30 dello Statuto della Regione Lazio. La Società pubblica nella sezione "Società trasparente" le informazioni relative alle modalità di esercizio dell'accesso civico e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.
- 17.3 In applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in ordine alla responsabilità degli enti collettivi, ivi comprese le Società in tutto o in parte pubbliche, per i reati compiuti nel loro interesse o a loro vantaggio dai propri dirigenti e dipendenti, ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, la Società adotta un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati e costituisce un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello. La nomina e l'operatività del suddetto organismo viene effettuata nel rispetto della normativa di riferimento oltre che delle direttive regionali emanate in materia.
- 17.4 La Società istituisce altresì un ufficio di *internal auditing*, a diretto riporto dell'Organo Amministrativo, dotato di adeguata autonomia e indipendenza, nonché dei poteri ispettivi e dei mezzi idonei allo svolgimento delle funzioni previste nell'apposito mandato conferitogli dall'Organo Amministrativo, anche allo scopo di supervisionare e verificare, in via continuativa e in relazione a specifiche necessità, l'adeguatezza e l'effettiva operatività del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Il Responsabile dell'ufficio di *internal auditing* riferisce periodicamente all'Organo Amministrativo, il quale provvede ad informare il Socio Unico Regione Lazio.
- 17.5 I Responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e l'ufficio di *internal auditing* operano in stretto coordinamento e sinergia tra loro, allo scopo di realizzare un efficace sistema integrato di controlli interni.
- 17.6 La Società integra il modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo n.231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità. La Società integra, altresì, il proprio Codice etico avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. La Società adotta



regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza compresa quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale e intellettuale. La Società adotta altresì codici di condotta propri o aderisce a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società e programmi di Responsabilità Sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea. La mancata adozione di idonee misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza può configurare giusta causa per la revoca dell'Organo Amministrativo, fatte comunque salve le responsabilità previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e l'azione di cui all'art. 2392 del Codice Civile.

17.7 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Articolo 18

(Esercizi sociali e bilanci)

- 18.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e, alla loro scadenza, l'Organo Amministrativo provvederà alla redazione nei modi di legge del bilancio e della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.
- 18.2 Il bilancio, corredato della suddetta relazione, della nota integrativa, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del soggetto cui è stata affidata la revisione legale dei conti, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando lo richiedano particolari esigenze ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 18.3 La Società, essendo ricompresa nell'area di consolidamento del bilancio regionale, è tenuta a trasmettere alle strutture regionali competenti nei tempi richiesti tutti i dati e le informazioni necessari alla redazione del bilancio consolidato. La Società si impegna ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.

Articolo 19

(Destinazione del risultato d'esercizio)

- 19.1 Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea, detratta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire il fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'Assemblea.
- 19.2 L'Assemblea potrà, comunque, decidere di non ripartire gli utili e di accantonarli in un apposito fondo di riserva.

Articolo 20

(Indennità e trattamenti di fine mandato dei dirigenti - Requisiti)

- 20.1 La Società non può corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.



20.2 Per lo svolgimento della funzione di dirigente o di direttore è previsto il possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente.

Articolo 21

(Scioglimento e liquidazione)

21.1 Qualora in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si addivenga allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e compensi a norma di legge.

Articolo 22

(Disposizione di rinvio)

22.1 Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si richiamano le norme di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, sue modifiche, integrazioni ed attuazioni nonché le altre norme statali e regionali, primarie e secondarie, applicabili in materia, con particolare riferimento a quelle in tema di Società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

Adriano Falcato
Giulio Falcato

